

## **Gli effetti e la natura dell'azione revocatoria**

In questa Newsletter esaminiamo un tema classico: gli effetti che l'accoglimento dell'azione revocatoria produce rispetto al pagamento o al contratto revocato. La questione è oggetto di una elaborazione giurisprudenziale risalente ad alcuni decenni or sono ed ancora molto attuale.

Fino all'inizio degli anni sessanta, la S.C. aveva ritenuto che la revocatoria fosse sostanzialmente assimilabile all'annullamento e comportasse la *"reale restituzione, tra le attività fallimentari, del bene oggetto del negozio giuridico revocato"* (Cass. n. 381/1952; App. Milano, 2.2.1960, Dir. fall., 1960, II, 537). Tale conclusione trovava il proprio presupposto dogmatico nell'idea, risalente al codice di commercio e facente capo a Bonelli e Auletta, secondo cui l'azione revocatoria presupporrebbe un vizio originario della fattispecie traslativa

Questo presupposto viene abbandonato con la sentenza numero 435 del 1962, con cui la Suprema Corte adotta la teoria della c.d. inefficacia relativa, secondo cui la revocatoria fallimentare non ha *"l'effetto di ritrasferire il bene oggetto del contratto di compravendita revocato, ma solo quello di rendere possibile in avvenire l'utile esperimento dell'azione esecutiva (in sede concorsuale) attraverso una limitata dichiarazione di inefficacia dell'atto sottoposto a revoca, nei confronti dei creditori concorrenti"*.

La tesi dell'inefficacia relativa è stata confermata da tutte le sentenze successive, specificandosi che *"l'accoglimento dell'azione revocatoria in materia fallimentare (sia che venga esperita ai sensi dell'art. 66 sia che venga esperita ai sensi dell'art. 67 L.F.) in favore del disponente fallito non determina alcun effetto restitutorio né, tantomeno, un effetto traslativo a favore della massa dei creditori, ma comporta la inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa dei creditori, rendendo il bene trasferito assoggettabile all'esecuzione concorsuale, senza peraltro caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione nei confronti dell'acquirente"* (Cass. SS.UU. n. 9660/2009, conf. Cass. n. 2154/1984, 8962/1997, 3135/1977, 8419/2000, 904/2000, 8419/2000, 18573/2004, 17590/2005, 3676/2011, ove l'affermazione che la revoca *"non comporta affatto l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante"*, n. 13182/2013, 26168/2014, 20294/2014, 9584/2015, 22464/2017).

Occorre sottolineare che l'uso, da parte di alcune sentenze, di termini quali retrocessione o restituzione alla curatela del bene oggetto del contratto revocato non implica deviazione dalla teorica dell'inefficacia relativa e dal principio per cui l'atto revocato rimane valido ed efficace nei rapporti tra le parti dell'atto stesso. In quel contesto, infatti, la parola 'restituzione' significa semplicemente che il terzo soccombente in revocatoria ha l'obbligo giuridico di non sottrarre il bene oggetto dell'atto revocato all'esecuzione fallimentare. La frase citata si trova nelle note sentenze con cui le SS.UU. hanno affermato la natura costitutiva della sentenza di revoca ex artt. 66/67 L.F. (Cass. SS.UU. n. 6225/1996 e n. 5443/1996). Anche sotto questo profilo, dunque, si conferma che la sentenza di revoca non comporta alcuna retrocessione al fallito dante causa

## Bassignana & Travaglia Studio Legale

della proprietà dei beni trasferiti con l'atto revocato, né tantomeno l'acquisizione di tale proprietà in capo alla massa fallimentare. In pratica, occorrerà sempre assoggettare all'esecuzione concorsuale il bene oggetto del trasferimento revocato.

La casistica sottesa alla giurisprudenza sopra richiamata fa peraltro comprendere che il principio dell'inefficacia relativa concerne la revocatoria dei contratti e dei negozi giuridici, non quella dei pagamenti. Si insegna infatti che l'azione revocatoria di un pagamento produce *“l'effetto caducatorio dell'atto giuridico impugnato”* e determina *“il conseguente credito del fallimento alla restituzione di quanto pagato dal fallito”* (Cass. n. 13560/2012). In proposito si precisa che la revocatoria dei pagamenti *“non ha quale necessario presupposto la declaratoria di inefficacia del negozio a monte del pagamento revocato; essa, inoltre, non determina la mera inopponibilità di tale pagamento al fallimento, ma ha un effetto traslativo pieno, in quanto, condannando l'accipiens alla restituzione della somma di denaro in precedenza appresa e già confusa nel suo patrimonio, comporta il depauperamento di tale patrimonio, con contestuale, immediato trasferimento al fallimento della corrispondente ricchezza”* (Cass. sez. trib., n. 31277/2018).

Con i migliori saluti.

Studio Legale Bassignana & Travaglia

Ottobre 2022